

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LIV

BARI, 21 FEBBRAIO 2023

n. 18 *suppl.*



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 16 febbraio 2023, n. 2

“Regolamento della Scuola regionale di Polizia locale ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)” 4

REGOLAMENTO REGIONALE 16 febbraio 2023, n. 3

“Disciplina dell’Albo telematico dei docenti della Scuola regionale di Polizia locale” - Art. 22 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale).” 14

REGOLAMENTO REGIONALE 16 febbraio 2023, n. 4

“Regolamento per la concessione dei contributi per le emittenti televisive che utilizzano la LIS per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde” 20

REGOLAMENTO REGIONALE 21 febbraio 2023, n. 5

“Modifica al Regolamento Regionale 25 settembre 2003 n. 11 ad oggetto: “Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale; richiami vivi per la caccia da appostamento. Allevamenti dei cani da caccia”” 21

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 16 febbraio 2023, n. 2

“Regolamento della Scuola regionale di Polizia locale ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 35 del 30/01/2023 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**Art. 1****Sede e organizzazione della Scuola**

1. La Scuola regionale di Polizia locale prevista dall’art. 20, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale) è l’organismo interno della Regione Puglia che si occupa di promuovere e coordinare le attività di formazione, qualificazione e aggiornamento degli operatori di Polizia locale. Essa ha sede legale in Bari presso gli uffici della Regione Puglia siti in via Giovanni Gentile, n. 52.
2. Le iniziative e le attività della Scuola, comunque rientranti nei fini istituzionali della stessa, sono organizzate in maniera decentrata, al fine di garantire una più vasta distribuzione delle opportunità di formazione tra le diverse realtà territoriali.
3. Il Comando di Polizia locale di Bari e Lecce costituiscono sedi operative della Scuola, per i distretti, rispettivamente, di Bari, Foggia e BAT e di Lecce, Brindisi e Taranto, in funzione della distribuzione delle Corti d’Appello.

Art. 2**Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) Per Scuola si intende la Scuola regionale di Polizia Locale.
 - b) Per operatori di Polizia locale si intendono gli Agenti, Sovrintendenti, Ispettori, Commissari non

- comandanti, Comandanti di Corpo/Responsabili del Servizio con o senza qualifica dirigenziale. Tra gli operatori di Polizia locale è compreso anche il personale assunto a tempo determinato ed il personale di cui all'art. 13 della l.r. n. 37/2011.
- c) Per Dirigente regionale di cui all'art. 18 della l.r. n. 37/2011 si intende il Dirigente pro-tempore della Sezione regionale competente in materia, attualmente denominata "Sezione Enti locali".
 - d) Per Struttura di supporto si intende un gruppo di lavoro permanente costituito dal personale dipendente dell'amministrazione regionale, individuato con apposito atto dirigenziale.
 - e) Per Comitato didattico – scientifico si intende un gruppo di lavoro individuato dalla Commissione, di cui all'art. 19 della l.r. n. 37/2011, tra i suoi componenti.
 - f) I Comandanti delle città capoluogo in cui la Scuola ha sede (Bari e Lecce) svolgono le funzioni di Responsabili delle rispettive sedi.
 - g) Per Attività formative si intendono i corsi di formazione/aggiornamento con o senza esame finale, i seminari di approfondimento (incontri informativi e divulgativi) e le giornate di studio (incontri con dibattiti).
 - h) Per Albo docenti si intende l'Albo telematico dei docenti della Scuola regionale di Polizia locale.
 - i) Per Piano annuale si intende il Piano annuale delle attività formative per gli operatori di Polizia locale che rappresenta il documento programmatico delle attività formative approvato dal Dirigente regionale.
 - j) Per Enti di Area vasta si intendono gli Enti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Art. 3

Finalità

1. Il presente regolamento ha l'obiettivo di disciplinare le attività di formazione rivolte agli operatori di Polizia locale, al fine di garantire l'adeguatezza e l'uniformità dei processi formativi nell'ambito regionale e interregionale.
2. Accedono alle attività di cui al presente regolamento gli operatori di Polizia locale, le cui amministrazioni di appartenenza abbiano adeguato i propri regolamenti al regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11 (Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 37/2011), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 44 del 12/04/2017.

Art. 4

Struttura organizzativa della Scuola e compiti del dirigente regionale

1. La Scuola regionale di Polizia Locale, istituita con DGR n. 1701/2018, è coordinata dal Dirigente della Sezione regionale competente (attualmente Sezione Enti locali) che si avvale di:
 - a) un Comitato didattico scientifico;
 - b) i due Responsabili delle Sedi di Bari e Lecce della Scuola;
 - c) una struttura amministrativo-contabile di supporto.
2. Al Dirigente regionale compete:
 - a) definire con determina, sentiti i Responsabili di Sede, l'organizzazione interna della Scuola e dettare le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento;
 - b) sovrintendere a tutte le attività della Scuola;

- c) nominare la Commissione Giudicatrice dei corsi che prevedono un esame finale nel rispetto della parità di genere: le Commissioni sono presiedute dal Dirigente regionale, o suo delegato, e dai docenti del corso che non siano componenti dell'organo di direzione politica della amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
 - d) avviare, sospendere o annullare le attività formative, con apposito atto;
 - e) nominare e revocare i componenti del Comitato didattico-scientifico;
 - f) conferire l'incarico ai docenti e alle sedi delle attività formative;
 - g) informare la Giunta regionale delle attività erogate attraverso apposito resoconto annuale;
 - h) stipulare convenzioni e protocolli d'intesa con altri Enti e istituzioni pubbliche o loro organismi;
 - i) convocare il Comitato didattico-scientifico;
 - j) predisporre e aggiornare la modulistica da utilizzarsi per le attività formative, ivi compresi gli attestati di frequenza e quelli di superamento dell'esame finale del corso di formazione.
3. Nel rispetto del Piano annuale delle attività formative per gli operatori di Polizia locale, possono essere previste attività da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista dal bilancio regionale, anche grazie all'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali. Può inoltre essere prevista l'organizzazione di giornate di studio ulteriori rispetto a quelle svolte presso le sedi di Bari e Lecce della Scuola da erogarsi, anche in modalità di formazione a distanza, a cura dei Comuni/Enti di Area vasta e/o Associazioni di categoria riconosciute, anche in forma associata, o loro organismi interni, previa stipula di specifica convenzione scritta, senza oneri per la Scuola e l'Amministrazione regionale.
4. Per le attività di cui al comma 2, il Dirigente regionale può delegare personale regionale nel rispetto delle disposizioni in materia di delega di cui all'art. 45, commi 2 e 3, della Legge regionale 16 aprile 2007, n. 10.

Art. 5

Il Comitato didattico-scientifico

1. Il Comitato didattico-scientifico è nominato con atto dirigenziale del Dirigente regionale competente ed è composto da 3 a 5 membri individuati dalla Commissione tecnico-consultiva, di cui all'art. 19 della Legge regionale n. 37/2011, tra i propri componenti.
2. Ai componenti del Comitato e della struttura di supporto non spettano compensi o indennità di alcun genere, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per il raggiungimento della sede di svolgimento delle riunioni.
3. Il Comitato si riunisce su convocazione del Dirigente regionale, che lo presiede. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti: in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Dirigente regionale. Di ciascuna seduta è redatto apposito verbale che viene sottoscritto dal segretario verbalizzante e dal Dirigente regionale.
4. Il componente del Comitato che non fa più parte della Commissione decade automaticamente dalla carica ricoperta nel Comitato stesso.

Art. 6

Funzioni del Comitato didattico-scientifico. Piano annuale delle attività formative

1. Al Comitato didattico-scientifico compete:

- a) redigere ed aggiornare i programmi formativi del sistema permanente di formazione della Scuola;
 - b) effettuare la rilevazione annuale dei fabbisogni formativi attraverso specifico questionario da inviare, entro il 30 settembre di ogni anno, ai Comandi/Servizi di Polizia locale dei Comuni e degli Enti di Area vasta pugliesi e presentare la proposta del Piano annuale delle attività formative per gli operatori di Polizia locale da erogare nell'anno successivo, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, economicità, efficienza, non discriminazione, parità di genere e di rotazione;
 - c) valutare, sia in itinere che ex-post, le attività formative attraverso apposito questionario di gradimento/soddisfazione da somministrare ai partecipanti;
 - d) curare il coordinamento didattico e metodologico delle attività formative, anche attraverso la proposta di individuazione dei docenti di provata competenza rilevabile da idonei elementi curriculari nelle materie oggetto dell'incarico, e la validazione del materiale didattico, dei libri di testo o dispense forniti dai docenti del corso;
 - e) presentare al Dirigente e all'Assessore regionale competente la relazione finale di reporting degli obiettivi realizzati, secondo gli indicatori di risultato definiti con l'approvazione del piano annuale delle attività formative.
2. Il Piano annuale delle attività formative della Scuola rappresenta un documento di programmazione, che reca specifica indicazione dei corsi di formazione/aggiornamento con o senza esame finale, dei seminari di approfondimento e giornate di studio. Il piano è approvato con determina del Dirigente regionale competente che ne verifica la conformità ai principi di legge e alle disposizioni del presente regolamento e la congruità della spesa e della copertura finanziaria avuto riguardo alle somme stanziare dal bilancio regionale e delle entrate che affluiscono.
 3. Il Piano, a seguito di approvazione, è pubblicato presso le sedi della Scuola nonché nell'apposita sezione del sito istituzionale; è trasmesso per la diffusione ai Comuni della Regione e alle Associazioni di categoria.

Art. 7

Funzioni e compiti dei responsabili

1. I Responsabili di Sede assicurano il corretto funzionamento della Scuola avvalendosi della struttura amministrativo-contabile della Regione cui compete il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti comportanti spesa.
2. I Responsabili sono tenuti, in particolare, ad assicurare:
 - a) l'istruttoria e l'adozione degli atti necessari per la gestione della Scuola, ivi compresa la stipulazione dei contratti di fornitura di materiale e di prestazione d'opera;
 - b) il regolare svolgimento delle attività formative programmate secondo le finalità stabilite dalla normativa in vigore e le indicazioni ricevute dagli organi della Scuola;
 - c) il coordinamento delle attività di allestimento della sede, raccolta delle iscrizioni, acquisizione, riproduzione e distribuzione del materiale didattico, registrazione delle presenze, ecc. e in generale di tutti gli aspetti organizzativi;
 - d) la tenuta della contabilità delle sedi della Scuola e la rendicontazione delle entrate ed uscite da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo;
 - e) la liquidazione tecnica dei compensi, se dovuti, per le attività di docenza;
 - f) il monitoraggio dell'andamento dei corsi sotto il profilo organizzativo e logistico nonché della loro qualità in modo da fornire un report bimestrale al Comitato didattico - scientifico;
 - g) la sottoscrizione della proposta di bilancio preventivo e dello schema di conto consuntivo.

Art. 8**Classificazione e procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative**

1. Il sistema permanente di formazione degli operatori di Polizia locale è rivolto esclusivamente agli operatori di Polizia locale e si compone di corsi di formazione di gruppo con lezioni di tipo frontale e/o a distanza, e si articola in:
 - a) corso di formazione per i neo assunti nei ruoli della Polizia locale;
 - b) corso di formazione al ruolo;
 - c) corso di formazione avanzata;
 - d) corso di qualificazione e di aggiornamento riservato a tutti gli operatori della Polizia locale.
2. Il corso di formazione di cui alla lettera a) è rivolto esclusivamente agli operatori neo assunti, che sono tenuti alla frequenza obbligatoriamente entro il primo anno dalla data di assunzione in servizio.
3. Ai corsi di formazione e di aggiornamento possono partecipare anche gli appartenenti alla Polizia locale di altre Regioni, previo accordo di programma tra le Regioni interessate. La Scuola, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni e/o di concerto con le Amministrazioni di appartenenza, promuove azioni di formazione integrata tra la Polizia locale e le varie forze di Polizia di Stato dislocate sul territorio, azioni sperimentali di formazione, anche congiunta, con operatori sociali e della sicurezza; promuove, inoltre, in collaborazione con altre Regioni, con organismi associativi degli Enti locali nazionali e comunitari, sperimentazioni in relazione a nuove professionalità connesse alle politiche di sicurezza.
4. Ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui al presente articolo può partecipare anche il personale di cui all'art. 13 della l.r. n. 37/2011.
5. Sulla base del Piano annuale e delle disponibilità finanziarie, la Struttura amministrativo-contabile di supporto, su impulso dei Comandi/Servizi di Polizia locale o dei soggetti appositamente convenzionati, redige una scheda progetto dell'attività indicante: la sede del corso, la durata, l'elenco dei partecipanti, i costi dei docenti, il materiale didattico occorrente e quant'altro necessario per la realizzazione dell'attività. L'individuazione dei docenti e del materiale didattico compete al Comitato didattico - scientifico.
6. Sulla base della scheda progetto, il Dirigente regionale:
 - a) autorizza l'avvio del corso attestando la copertura finanziaria per la sua realizzazione, indicandone modalità e tempistiche di svolgimento, dandone comunicazione al Comitato didattico-scientifico;
 - b) provvede a formalizzare i contratti dei docenti incaricati e la sede del corso. Non possono essere autorizzati corsi di formazione che abbiano un numero di iscritti inferiore a 20, salvo che si tratti dei corsi per i neo assunti. Il Dirigente regionale può autorizzare l'avvio di attività formative non inserite nel Piano annuale se interamente finanziate con risorse che non gravano sul bilancio autonomo regionale.
7. L'individuazione della sede di svolgimento delle attività formative spetta ai Comandi/Servizi di Polizia locale. I corsi di formazione sono erogati presso strutture e locali, con requisiti a norma, messi a disposizione dalla Regione e/o dai Comuni/Enti di Area vasta/Comandi, previa stipula di apposita convenzione sottoscritta dal Dirigente regionale, nella quale è previsto, se del caso, il solo rimborso delle spese vive secondo la regolamentazione interna dell'amministrazione ospitante.
8. La Struttura amministrativo-contabile di supporto fornisce al Comando/Servizio di Polizia locale dove si svolge il corso il registro d'aula da compilarsi giornalmente a cura dei docenti e controfirmarsi da parte del Comandante/Responsabile del Servizio.
9. Il Comando/Servizio richiedente sovrintende al regolare svolgimento delle attività formative giornaliere, segnalando tempestivamente al Dirigente regionale le anomalie e problematiche riscontrate. Al termine del corso trasmette al Dirigente regionale tutta la documentazione in originale per gli adempimenti e verifiche consequenziali.
10. Per i corsi che prevedono l'esame finale, la Commissione giudicatrice è composta dal Dirigente regionale

o suo delegato e dai docenti del corso che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali (art. 35 TUIP).

11. Accedono alla valutazione finale tutti i corsisti che hanno frequentato almeno il 75% delle ore complessive del corso. L'attestato di partecipazione è rilasciato, a cura della Sezione regionale, a tutti i corsisti che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore complessive del corso (teoria e pratica).

Art. 9

Formazione per neo assunti

1. La Scuola organizza il corso di formazione riservato agli operatori di Polizia locale neo assunti, avente durata non inferiore a 90 ore fino ad un massimo di 120 ore, suddivise tra teoria e pratica. La valutazione dell'esame finale del corso, effettuata dalla Commissione giudicatrice, concorre alla valutazione dello stesso operatore da parte dell'Ente di appartenenza.
2. I Comuni e gli Enti di Area vasta adeguano i bandi di concorso alle previsioni del presente articolo.
3. Le macro aree disciplinari per la formazione dei neo-assunti di Categoria C sono:
 - I. Area delle competenze tecnico – professionali
 - a) Sicurezza stradale e Codice della strada
 - b) Infortunistica stradale e tecniche di rilievo degli incidenti stradali
 - c) Gestione della viabilità
 - d) Protezione Civile
 - II. Area delle competenze giuridiche
 - a) Ordinamento degli Enti Locali
 - b) Diritto amministrativo
 - c) Diritto pubblico
 - d) Diritto costituzionale
 - e) Diritto Penale e Procedura Penale
 - f) Diritto tributario
 - g) Funzioni e tecniche di Polizia Giudiziaria
 - h) La disciplina degli stranieri
 - i) Diritto del lavoro e relazioni sindacali
 - j) Tutela dei beni ambientali e monumentali
 - k) Legge n. 689 del 1981 "Modifiche al sistema penale"
 - l) Testo unico sulle Leggi di Pubblica sicurezza
 - m) Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale e normativa regionale di riferimento
 - n) Legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica
 - o) Legislazione nazionale e regionale in materia ambientale e sicurezza urbana.
 - III. Area delle competenze relazionali
 - a) La comunicazione interpersonale ed interculturale
 - b) La gestione dei conflitti
 - c) Sociologia della comunicazione
 - d) Sociologia della devianza
 - e) Interculturalità.
 - IV. Area tecnico - specialistica
 - a) Addestramento e difesa personale
 - b) Addestramento operativo all'uso delle armi e degli strumenti di autodifesa

- c) Addestramento formale
 - d) Tecniche operative di Polizia
 - e) Informatica
 - f) Contraffazione dei marchi e falso documentale
 - g) T.S.O. e A.S.O.
 - h) Primo soccorso
 - i) Randagismo
 - j) Impiego dei droni
 - k) Guida sicura
 - l) Lingue straniere
 - m) Codice deontologico
 - n) Procedimenti disciplinari.
4. Le macro aree disciplinari per i corsi di formazione per neo-assunti di Categoria D sono le stesse previste per il corso di formazione dei neo assunti di Categoria C con aggiunta della seguente macro area disciplinare:
- I. Area delle competenze economico – manageriali
 - a) Economia del crimine
 - b) Organizzazione
 - c) Gestione delle risorse umane
 - d) Gestione delle risorse economiche e finanziarie
 - e) Comportamento organizzativo.
5. I principali obiettivi della formazione rivolta in particolare agli Agenti di Polizia locale sono:
- a) sviluppare la consapevolezza del ruolo della Polizia locale e il senso di appartenenza;
 - b) sviluppare le competenze professionali degli operatori di Polizia locale;
 - c) consentire l'approfondimento della conoscenza teorica in funzione dell'evoluzione normativa;
 - d) fornire strumenti operativi in funzione dell'evoluzione normativa;
 - e) consentire lo sviluppo delle competenze trasversali.
6. I contenuti dei percorsi di formazione di base sono aggiornati in relazione all'evoluzione delle normative e dello sviluppo del contesto di riferimento regionale.

Art. 10

Formazione al ruolo

- 1. La formazione al ruolo è riservata agli operatori di Polizia locale che conseguono un avanzamento di grado e funzioni secondo le previsioni di cui agli articoli 8 e 9 del R.R. 11/04/2017, n. 11.
- 2. Le macro aree disciplinari per la formazione al ruolo sono le stesse previste per il corso di formazione per neo assunti, con diversa modulazione delle ore stabilita dal Comitato didattico-scientifico.
- 3. La durata di un corso di formazione al ruolo va da un minimo di 60 a un massimo di 120 ore, suddivise tra teoria e pratica.

Art. 11

Formazione avanzata

- 1. La formazione avanzata è riservata agli Ufficiali, ai Comandanti/Responsabili del Servizio di Polizia locale, con o senza qualifica dirigenziale.

2. I corsi di formazione avanzata sono finalizzati allo sviluppo di competenze trasversali, gestionali, comunicative, organizzative e negoziali. I contenuti minimi dei corsi di formazione avanzata attengono alle seguenti aree disciplinari:
 - a) competenze di ruolo: leadership, assertività;
 - b) competenze gestionali delle risorse umane, risorse economiche, risorse strumentali;
 - c) capacità comunicative e relazionali: ascolto, comunicazione, gestione dei media;
 - d) competenze tecnico-specialistiche su normative e materie innovative.
3. La durata di un corso di formazione avanzata va da un minimo di 30 ad un massimo di 60 ore, suddivise tra teoria e pratica.
4. La Scuola promuove collaborazioni, attraverso la stipulazione di protocolli d'intesa, con l'Università al fine di integrare l'offerta formativa in specifiche aree di intervento.

Art. 12

Albo telematico dei docenti della Scuola regionale di Polizia locale

1. Ai fini del conferimento degli incarichi di docenza nei corsi è istituito l'Albo telematico dei docenti della Scuola regionale di Polizia locale. Per consentire la più ampia partecipazione, l'iscrizione all'Albo docenti è regolata da un avviso di selezione pubblica, pubblicato sul sito istituzionale della Scuola, ed aperto in via continuativa alle manifestazioni di interesse dei soggetti in possesso dei requisiti in esso previsti.
2. Possono partecipare alla selezione pubblica per l'iscrizione all'Albo docenti: i soggetti in possesso di diploma di laurea magistrale o conseguita con il vecchio ordinamento, oppure dotati di particolare qualificazione e specializzazione nelle materie oggetto di insegnamento, in relazione ai titoli di studio posseduti e all'esperienza professionale acquisita ai vari livelli di responsabilità ovvero maturata in attività di docenza negli ambiti disciplinari corrispondenti alle Aree sopra indicate unitamente a docenti universitari, magistrati, dirigenti di amministrazioni pubbliche e private e professionisti.
3. Le manifestazioni di interesse sono vagliate, con cadenza almeno annuale, secondo i seguenti criteri: congruenza dell'attività professionale e didattica del candidato con l'ambito disciplinare delle Aree di competenze per le quale concorre; rilevanza e continuità temporale dell'attività didattica svolta; rilevanza delle pubblicazioni, studi e relazioni in occasione di convegni.
4. Il Comitato didattico – scientifico, per la predisposizione del piano annuale di formazione, attinge all'Albo docenti che è aggiornato a cura della Sezione regionale competente con periodicità almeno annuale.
5. È fatta salva, in casi di specifiche esigenze formative debitamente motivate, la possibilità di ricorrere a professionalità non inserite nell'Albo docenti. I Responsabili, sentito il Dirigente Regionale, hanno facoltà di indicare al Comitato didattico-scientifico professionisti non iscritti all'Albo docenti cui affidare incarichi per singole giornate studio o per seminari brevi, qualora lo richieda la specificità della materia trattata.
6. L'Albo docenti è disciplinato da apposito regolamento cui si rinvia.

Art. 13

Attività di documentazione, ricerca ed orientamento

1. La Scuola di formazione favorisce l'attività di ricerca al fine di acquisire elementi di conoscenza e di approfondimento in ordine ad argomenti di particolare interesse per gli operatori ai vari livelli di responsabilità, con la finalità di affrontare le problematiche di concreta attivazione degli istituti normativi connessi e mettere a punto e divulgare schede ed indirizzi di orientamento che consentano di definire una sostanziale uniformità di comportamento a livello regionale.
2. È data facoltà ai Responsabili della Scuola di attivare gruppi di lavoro monotematici, i cui componenti

sono scelti tra i membri appartenenti ai Corpi o Servizi di Polizia locale, per approfondimenti di materie e formulazione di proposte circa argomenti da trattare.

3. Tali gruppi di lavoro possono contribuire all'attività di formazione, interagendo con le attività formative della Scuola, coordinati dal Comitato didattico-scientifico con eventuale pubblicazione di monografie.

Art. 14

Corsi di qualificazione e aggiornamento

1. La Scuola può organizzare corsi di approfondimento, seminari di approfondimento e giornate studio.
2. I corsi possono vertere, a titolo esemplificativo:
 - a) su argomenti che richiedono un approfondimento della conoscenza teorica e dell'operatività connessa per effetto della introduzione di nuove disposizioni nel quadro legislativo di riferimento, al fine di orientare in modo omogeneo l'interpretazione delle medesime e di conformare le modalità di intervento conseguente degli operatori impegnati;
 - b) su questioni sollecitate dall'esigenza di una rimodulazione dell'organizzazione e della ridefinizione della figura professionale rispetto ad una crescente domanda sociale di sicurezza manifestata dalle comunità locali per un miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
 - c) su aspetti monotematici specifici dell'attività di polizia riferiti ad aree gestionali specifiche per le quali necessita un livello specialistico di conoscenza ed approfondimento pertinente, connesso ad altri ambiti di attività dell'Ente.
3. Nei corsi per i quali il Comitato didattico-scientifico prevede un esame finale, la frequenza di almeno il 75% delle lezioni del corso ed il conseguimento dell'idoneità a seguito della prova d'esame conclusiva, costituiscono titolo idoneo per la progressione di cui all'art. 8, prospetto d) e all'art. 9, prospetto e) del Regolamento regionale n. 11 del 2017.
4. I corsi di qualificazione e aggiornamento sono diretti all'acquisizione di competenze specialistiche, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) Addestramento e difesa personale
 - b) Informatica
 - c) Contraffazione dei marchi e falso documentale
 - d) Addestramento operativo all'uso delle armi e degli strumenti di autodifesa
 - e) T.S.O. e A.S.O.
 - f) Primo soccorso
 - g) Guida sicura
 - h) Lingue straniere
 - i) Legislazione nazionale e regionale in materia ambientale e di sicurezza urbana
 - j) Legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica
 - k) Legislazione nazionale e regionale in materia di polizia amministrativa.
5. La formazione continua affronta principalmente temi strategici con i seguenti obiettivi:
 - a) seguire le evoluzioni normative di interesse e fornire, di conseguenza, un aggiornamento delle relative conoscenze/competenze;
 - b) esaminare le innovazioni richieste nelle modalità operative a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme o rispetto a nuovi compiti assegnati alla Polizia locale;
 - c) strutturare opportunità di confronto sulle politiche regionali strategiche e sulle ricadute nelle attività operative. Su questi punti si innesta anche la progettazione di giornate formative su tematiche specifiche.
6. Nell'ambito dei progetti strategici di formazione continua i contenuti sono nettamente specialistici e

declinano temi di particolare interesse per la Polizia locale e per le politiche di Regione Puglia.

Art. 15

Programmi didattici

1. Il Comitato didattico – scientifico predispone ed aggiorna i programmi minimi standard per ognuna delle diverse tipologie di formazione previste all'art. 7, con l'obiettivo di assicurare l'uniformità e garantire la qualità degli interventi, mediante un'equilibrata segmentazione delle materie delle aree tematiche di riferimento, connessa ad un numero di ore minimo di lezione per ogni argomento in modo tale da assicurare la completezza dei temi trattati, rispetto ad ogni tipo di corso.

Art. 16

Risorse finanziarie

1. Le attività della Scuola sono finanziate attraverso:
 - a) i fondi appositamente stanziati nel bilancio autonomo regionale;
 - b) le risorse complessivamente destinate dagli enti locali alla formazione degli operatori di Polizia locale, anche in base alle disposizioni contrattuali in vigore, e versate alla Regione Puglia sotto forma di contributi volontari;
 - c) fonti di finanziamento comunitarie, statali, regionali, interregionali e degli Enti locali, anche in forma associata.

Art. 17

Abrogazione espressa del Regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 19

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente Regolamento n. 19/2018.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della l.r. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 16 febbraio 2023

EMILIANO

REGOLAMENTO REGIONALE 16 febbraio 2023, n. 3

“Disciplina dell’Albo telematico dei docenti della Scuola regionale di Polizia locale” - Art. 22 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale).”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 36 del 30/01/2023 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento, in conformità all’art. 22 della Legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale), reca la disciplina per la formazione ed il funzionamento dell’Albo docenti della Scuola regionale della Polizia Locale quale sistema di selezione dei soggetti destinatari di incarichi di docenza ispirato ai principi di trasparenza, efficacia, economicità, efficienza, non discriminazione, parità di genere e di rotazione, nonché di controllo della qualità dell’attività formativa secondo parametri di valutazione omogenei al fine di assicurare il raggiungimento di elevati e condivisi standard qualitativi.

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) Per Scuola si intende la Scuola regionale di Polizia Locale.
- b) Per Albo docenti si intende l’Albo telematico dei docenti della Scuola regionale di Polizia locale.
- c) Per Coordinatore della Scuola si intende il Dirigente pro-tempore della Sezione regionale competente in materia, attualmente denominata “Sezione Enti locali”.
- d) Per Comitato didattico – scientifico si intende un gruppo di lavoro individuato dalla Commissione, di cui all’art. 19 della l.r. n. 37/2011, tra i suoi componenti.
- e) Per attività formative si intendono i corsi di formazione/aggiornamento con o senza esame finale, i seminari di approfondimento (incontri informativi e divulgativi) e le giornate di studio (incontri con dibattiti).

Art. 2

Albo docenti

1. L’Albo docenti costituisce un elenco aperto e flessibile, aggiornato con cadenza almeno annuale, che comprende professionalità sia interne che esterne all’amministrazione regionale, articolato in Sezioni corrispondenti alle macro aree disciplinari in base alle tematiche di insegnamento.
2. L’iscrizione all’Albo docenti non determina alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad

- eventuali futuri conferimenti di incarichi di docenza.
3. L'incarico di docenza, per una o più giornate di attività formativa presso la Scuola, è conferito in forma scritta a docenti regolarmente iscritti all'Albo docenti, scelti in base all'esperienza e alla qualificazione professionale possedute nelle materie oggetto dell'attività formativa, così come deducibili dal curriculum allegato all'istanza di iscrizione all'Albo docenti ed in osservanza dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di genere e di rotazione.
 4. E' fatta salva, in presenza di specifiche esigenze formative debitamente motivate, la facoltà dei Responsabili della Scuola di indicare al Comitato didattico-scientifico, per l'incarico di docenza relativo a singole giornate di studio/approfondimento, professionisti non inseriti nell'Albo docenti, che non siano componenti dell'organo di direzione politica delle amministrazioni interessate, non ricoprono cariche politiche e non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
 5. La facoltà di cui al comma 4 riveste carattere di eccezionalità e risponde all'esigenza di assicurare sempre e comunque continuità e qualità del percorso formativo laddove nell'Albo docenti non siano presenti professionalità in possesso di requisiti specifici.

Art. 3

Sezioni dell'Albo docenti

1. L'Albo docenti è articolato nelle seguenti tre Sezioni, in base alle tematiche di specifica competenza dei docenti:
 - I. SEZIONE NORMATIVO – TEORICA: sono iscritti i docenti delle materie finalizzate all'acquisizione e all'aggiornamento delle competenze giuridiche indispensabili per operare nel contesto specifico della polizia locale;
 - II. SEZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI: sono iscritti i docenti delle materie finalizzate alla acquisizione degli strumenti tecnico-operativi e delle altre competenze indispensabili per operare nel contesto specifico della polizia locale;
 - III. SEZIONE DELLE COMPETENZE SPECIALISTICHE: sono iscritti i docenti delle materie di contenuto tecnico, costitutive del bagaglio delle competenze trasversali, che in alcuni settori operativi della polizia locale assumono specifico rilievo.
2. Le materie oggetto di insegnamento da parte dei docenti iscritti in ciascuna Sezione dell'Albo docenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in quanto suscettibili di modifiche e/o integrazioni, sono:
 - I. SEZIONE NORMATIVO – TEORICA
 - Ordinamento degli Enti Locali
 - Diritto Costituzionale e Amministrativo
 - Diritto pubblico
 - Diritto Penale e Procedura Penale
 - Diritto tributario
 - Funzioni e tecniche di Polizia Giudiziaria
 - Testo unico sulle Leggi di Pubblica sicurezza
 - La disciplina degli stranieri
 - Diritto del lavoro e relazioni sindacali
 - Tutela dei beni ambientali e monumentali
 - Legge n. 689 del 1981 "Modifiche al sistema penale"
 - Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale e normativa regionale di riferimento;
 - Legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica;
 - Legislazione nazionale e regionale in materia ambientale e sicurezza urbana.

II. SEZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI

- Sicurezza stradale e Codice della strada
- Infortunistica stradale e tecniche di rilievo degli incidenti stradali
- Gestione della viabilità
- Protezione Civile
- Funzioni di Polizia Stradale
- Funzioni di Polizia Amministrativa
- Funzioni di Polizia Commerciale ed Annonaria
- Funzioni di Polizia Sanitaria ed Ambientale
- Funzioni di Polizia Fiscale/Tributaria
- Funzioni di Polizia Urbanistica/Edilizia
- Funzioni di Polizia Demaniale
- Funzioni di Polizia Mortuaria
- Funzioni di Polizia Veterinaria
- Funzioni di Polizia Metrica
- Funzioni di Polizia Urbana/Rurale

III. SEZIONE DELLE COMPETENZE SPECIALISTICHE

- Addestramento formale
- Addestramento operativo all'uso delle armi e strumenti di autodifesa
- Addestramento e difesa personale
- Tecniche operative di Polizia
- TSO e ASO
- Contraffazione dei marchi e falso documentale
- Randagismo
- Impiego dei droni
- Guida sicura
- Primo soccorso
- Informatica
- Lingue straniere
- Codice deontologico
- Procedimenti disciplinari
- La comunicazione interpersonale ed interculturale
- La gestione dei conflitti
- Sociologia della comunicazione
- Sociologia della devianza
- interculturalità
- Economia del crimine
- Organizzazione
- Gestione delle risorse umane
- Gestione delle risorse economiche e finanziarie
- Comportamento organizzativo.

Art. 4**Requisiti per l'iscrizione all'Albo docenti**

1. L'iscrizione all'Albo docenti ha validità triennale al termine del quale l'interessato dovrà proporre una nuova domanda. L'Albo docenti è aggiornato con cadenza almeno annuale.

2. L'iscrizione all'Albo docenti è condizionata all'accertamento da parte del Comitato didattico-scientifico dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti nei successivi commi 4 e 5. L'iscrizione è gratuita.
3. I responsabili delle sedi di Bari e Lecce della Scuola sono iscritti di diritto nell'Albo docenti.
4. Ai fini dell'iscrizione sono richiesti i seguenti requisiti di carattere generale:
 - assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge n. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. n. 575/1965;
 - assenza di condanna passata in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
 - assenza, nell'esercizio della attività professionale, di errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova;
 - non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di ordine generale e alle proprie competenze professionali o titoli professionali;
 - non essere cessati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale ovvero non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
 - autorizzazione preventiva dell'Ente di appartenenza, ove prevista;
 - insussistenza, di diritto e di fatto, di cause di incompatibilità e di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi a svolgere attività di docenza presso la Scuola;
 - accettare incondizionatamente le condizioni di incarico stabilite in conformità al presente Regolamento.
5. Ai fini dell'iscrizione all'Albo docenti, con riferimento alle diverse aree tematiche, sono richiesti i requisiti professionali di cui all'art. 22, comma 2, della l.r. n. 37/2011, ovvero:
 - possesso di diploma di laurea magistrale o conseguita con il vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti e provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;
 - possesso di diploma di laurea magistrale o conseguita con il vecchio ordinamento in discipline tecnico-scientifiche afferenti a una o più materie previste per le aree di insegnamento di cui al precedente art. 3, comma 2;
 - possesso di diploma di laurea magistrale o conseguita con il vecchio ordinamento e competenza professionale specifica in una o più materie previste per le aree di insegnamento di cui al precedente art. 3, comma 2;
 - funzionari e dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 5

Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione

1. Il mantenimento dell'iscrizione all'Albo docenti è subordinato, oltre che al possesso dei requisiti già previsti per l'iscrizione, alla valutazione positiva da parte del Comitato didattico-scientifico dell'incarico di docenza svolto.
2. Il coordinatore della Scuola, preso atto delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Comitato didattico-scientifico, determina la cancellazione del docente dall'Albo docenti.

Art. 6

Modalità di presentazione delle domande

1. L'iscrizione all'Albo docenti avviene attraverso apposita domanda, da presentarsi soltanto in sede di

prima applicazione del presente regolamento entro il termine stabilito dall'avviso di selezione pubblica pubblicato sul sito istituzionale della Scuola.

2. La domanda di iscrizione deve essere presentata utilizzando l'apposito modello e contenere l'autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii., dei requisiti di ordine generale nonché delle competenze tecniche, scientifiche e professionali.
3. Il coordinatore della Scuola, preso atto delle risultanze dell'istruttoria del Comitato didattico-scientifico, determina l'esito delle domande pervenute disponendone l'inserimento nelle corrispondenti sezioni dell'Albo docenti, in ordine strettamente alfabetico, e la pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola.

Art. 7

Tariffe dei compensi

1. Le tariffe per i compensi delle attività di docenza, espressi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali come per legge, sono determinate dalla Giunta regionale con aggiornamento triennale.
2. Non spetta il rimborso delle spese di trasferta o altra forma di rimborso, tranne in casi eccezionali autorizzati dal dirigente regionale competente.

Art. 8

Obblighi dei docenti

1. L'incarico di docenza è conferito in forma scritta a ciascun docente ed è subordinato al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) puntualità e diligenza nello svolgimento delle lezioni;
 - b) pianificazione del modulo didattico indicante in modo dettagliato: metodi, tempi, contenuti, e strumenti;
 - c) consegna, in tempo utile, del materiale didattico e di una bibliografia essenziale degli argomenti da trattare nel modulo preventivamente concordati con la Scuola;
 - d) predisposizione, se prevista, di esercitazioni individuali e/o di gruppo e correzione e restituzione in aula degli elaborati;
 - e) partecipazione alle riunioni convocate dalla Scuola;
 - f) confronto con il Comitato didattico-scientifico per garantire un monitoraggio costante dell'attività di aula per il conseguimento degli obiettivi previsti, nell'ottica del miglioramento costante del percorso formativo;
 - g) segnalazione tempestiva alla Scuola di qualsiasi anomalia o problematica (di gruppo, di disciplina, di apprendimento) rilevata in aula che richieda tempestivi interventi correttivi;
 - h) partecipazione, se nominato, alla commissione di verifica finale;
 - i) comunicazione di tutte le variazioni circa i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo docenti.
2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 comporta la cancellazione dall'Albo docenti e l'interruzione immediata del rapporto in essere.
3. I docenti sono soggetti a valutazione, da parte dei partecipanti, attraverso appositi questionari anonimi di gradimento.

Art. 9

Disposizione transitoria

1. In fase di prima applicazione, il termine per la pubblicazione dell'avviso di selezione pubblica per l'iscrizione all'Albo docenti è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente

regolamento sul BURP. Nella fase transitoria, fino al termine dei lavori del Comitato didattico-scientifico, i soggetti che hanno svolto presso la Scuola incarichi di docenza sono provvisoriamente inseriti di diritto nell'Albo docenti, fino alla conferma della loro permanenza da parte del Comitato didattico-scientifico.

Art. 10

Abrogazione espressa del Regolamento regionale 12 giugno 2019, n. 14

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente Regolamento n. 14/2019.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della l.r. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 16 febbraio 2023

EMILIANO

REGOLAMENTO REGIONALE 16 febbraio 2023, n. 4

“Regolamento per la concessione dei contributi per le emittenti televisive che utilizzano la LIS per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 82 del 06/02/2023 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

Modifica all’articolo 4 del R.R. 20 agosto 2012, n. 21

1. Il comma 2 dell’articolo 4, rubricato Tipologie di iniziative finanziabili, è sostituito come segue:

“2. I contributi regionali possono finanziare esclusivamente l’impiego di professionisti Interpreti LIS la cui professione è esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 da coloro che hanno conseguito il titolo universitario di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 2022 (Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile), ovvero da coloro che, entro sei mesi dalla pubblicazione del suddetto decreto 1, sono in possesso della attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte al MISE ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ovvero, entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della normativa tecnica UNI applicabile, sono in possesso della certificazione di conformità alla normativa tecnica UNI applicabile ai sensi dell’art. 9 della medesima legge.”

Il presente regolamento è dichiarato urgente e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 16 febbraio 2023

EMILIANO

REGOLAMENTO REGIONALE 21 febbraio 2023, n. 5

“Modifica al Regolamento Regionale 25 settembre 2003 n. 11 ad oggetto: “Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale; richiami vivi per la caccia da appostamento. Allevamenti dei cani da caccia””.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 101 del 13/02/2023 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

(Integrazione all’art. 7 del R.R. n. 11/2003)


1. Dopo il comma 5) dell’art. 7 è aggiunto il seguente comma:

5 bis) Sono esclusi dall’obbligo della comunicazione annuale, di cui al comma 5), tutti i volatili appartenenti alla fauna selvatica nata in cattività e detenuti a scopo amatoriale o ornamentale che abbiano mutazioni del piumaggio, fermi restando gli altri obblighi previsti.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 21 febbraio 2023

EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: <http://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)